V1 1

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 2 0 0 V Legislatura

RELAZIONE

Proposta di legge: "Modifica art. 10 L.R. 28 dicembre 1993, n. 29 "Norme per il funzionamento del Comitato regionale per i Servizi Radiotelevisivi"".

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

Nell'applicazione della L.R. 28 dicembre 1993, n. 29 sono sorti problemi interpretativi in merito alle indennità e rimborsi spese dei Componenti il Comitato non residenti nella città di Bari.

Anche in vista dell'intenso lavoro di controllo sulle trasmissioni radiotelevisive cui i Componenti del Comitato saranno sottoposti nel periodo pre-elettorale previsto dalle vigenti leggi, si rende opportuna una chiara disciplina della materia.

In questo senso si propone la modifica dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 10 della vigente L.R. 29/93, con una puntuale articolazione delle norme sul trattamento di indennità e rimborso spese, sempre nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.

Harly K

ARTICOLO UNICO

L'art. 10 della Legge Regionale 28 dicembre 1993, n. 29 "Norme per il funzionameto del Comitato Regionale per i Servizi Radiotelevisivi" è sostituito dal seguente:

ART. 10 (Indennità e rimborso spese)

- 1. Il Presidente del Comitato Regionale per i Servizi Radiotelevisivi convoca le riunioni del Comitato e delle Sezioni di Lavoro costituite tra i Componenti del Comitato stesso. Per ogni giornata di effettiva partecipazione alle riunioni spetta ai membri del Comitato una indennità prevista nella seguente misura:
 - a) L. 100.000 al Presidente;
 - b) L. 85.000 ai Vice Presidenti;
 - c) L. 70.000 a ciascun Componente.
- 2. Ai Componenti del Comitato residenti in località diversa da quella fissata per le riunioni spetta, inoltre, il rimborso delle spese di trasporto, o in caso di uso del mezzo proprio, una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina super.
- Nell'ipotesi in cui la durata della traferta sia superiore a sei ore, compete anche il rimborso della spesa documentata mediante fattura o ricevuta fiscale di un pasto nel limite di spesa di cui al D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, art. 5-comma 5.
- 3. Ai Componenti del Comitato che, per ragioni del loro mandato diverse dalle riunioni del Comitato , si recano in località differente da quella di residenza, compete, oltre alla indennità di cui al comma 1 del presente articolo, anche il trattamento di missione previsto per i Consiglieri regionali.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla Commissione
Consiliare il 6.3 95